

den ganzen durch den Unfall von 1911 entstandenen Schaden zu ersetzen, weil nach dem Gutachten des Oberexperten der Unfall vom Jahre 1911 ohne die Einwirkung des früheren Unfalls keine weiteren Folgen für den Kläger gehabt hätte. Nach Art. 5 litt. c ZHG, den die Vorinstanzen gänzlich außer Acht gelassen haben, wird die Ersatzpflicht des Betriebsunternehmers in billiger Weise herabgesetzt, wenn des Geschädigten früher erlittene Verletzungen auf die letzte und deren Folgen Einfluß haben, d. h. wenn frühere Verletzungen das Eintreten des Unfalls begünstigt haben und wenn die Einbuße an Erwerbsfähigkeit ohne den früheren Unfall keine so erhebliche gewesen wäre. Im vorliegenden Fall steht nun bloß fest, daß der Unfall von 1911 ohne denjenigen von 1904 keine so schweren Folgen für den Kläger gehabt hätte. Für das weitere im Gesetz erwähnte Erfordernis, daß der Eintritt des Unfalls von 1911 durch den früheren Unfall begünstigt worden sei, liegt nichts vor. Es fragt sich daher, ob die beiden in Art. 5 litt. c ZHG aufgestellten Voraussetzungen zusammen gegeben sein müssen, oder ob schon das Vorhandensein des einen oder des andern Momentes zur Reduktion der Haftpflicht des Beklagten genüge. Die letztere Auffassung ist die richtige (in diesem Sinne auch Scherer, Die Haftpflicht des Unternehmers S. 138). Denn mit dem Art. 5 litt. c will das Gesetz den Arbeitgeber von der Tragung des ganzen Schadens entlasten, wenn der erlittene Schaden zum Teil von Ursachen herrührt, die außerhalb des Betriebes liegen. Das ist aber nicht erst dann der Fall, wenn der frühere Unfall kumulativ von Einfluß auf die Verletzung und die Folgen war, sondern schon dann, wenn alternativ die eine oder die andere der beiden Bedingungen erfüllt ist.

Bei der Bemessung der Reduktion ist davon auszugehen, daß es sich um eine Billigkeitsreduktion handelt. Dies schließt nicht aus, daß dabei der Grad des Einflusses der früheren Verletzung auf die Folgen der letzten berücksichtigt werde. Indessen darf diese Berücksichtigung nicht soweit gehen, daß ohne weiteres auf das Maß der ursächlichen Wirkung des früheren Unfalls abgestellt wird. Vielmehr ist eine Grenze zu ziehen, über die hinaus eine Reduktion nicht zulässig ist. Im vorliegenden Fall geht nun aus dem Gutachten des Oberexperten hervor, daß die Verletzung, die

sich der Kläger im Geschäft des Beklagten zugezogen hat, ohne die vom Unfall aus dem Jahre 1904 zurückgebliebene Prädisposition keine bleibenden Nachteile zur Folge gehabt hätte. Da überdies die Voraussetzungen für die Zufallsreduktion gegeben sind, und diese neben dem Reduktionsgrund des Art. 5 litt. c berücksichtigt werden muß, so rechtfertigt es sich, aus beiden Gesichtspunkten zusammen, einen Abzug von ungefähr 60 % zu machen. Alsdann ist unter Zugrundelegung einer Erwerbseinbuße von 8 %, eines Alters von 41 Jahren und eines Jahreseinkommens von 1620 Fr. die vom Beklagten zu bezahlende Haftpflichtentschädigung auf 900 Fr. festzusetzen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

In Abweisung der Anschlußberufung und teilweiser Gutheißung der Hauptberufung wird die vom Beklagten an den Kläger zu bezahlende Haftpflichtentschädigung von 1787 Fr. 40 Cts. auf 900 Fr. herabgesetzt; im übrigen wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 27. Juni 1913 bestätigt.

**109. Sentenza 1° ottobre 1913 della II^a Sezione civile
nella causa Regazzoni, attore, contro Moccetti, convenuto.**

Infortunio sul lavoro. — Misura del suo risarcimento e motivi di riduzione. Quando la colpa anche grave della vittima non esclude ma diminuisce solamente la responsabilità del padrone? — Sua responsabilità per il capo-operaio. — LF 25 giugno 1881 e 26 aprile 1887.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 1° luglio 1913:

« La domanda dell'attore è ammessa limitatamente alla
» somma di fr. 2500, coll'interesse legale a partire dal
» 9 novembre 1911. »

Questa sentenza viene deferita dal convenuto a questa Corte per via di appello. L'appellante conchiude al rigetto completo della petizione e unisce all'atto di appellazione una

memoria tendente a motivarla: della quale non si potrà tener conto perchè il valore della causa raggiunge fr. 4000 (art. 67, capov. 4, OGF).

Assenti le parti,

Ritenuto in linea di fatto:

A. — Regazzoni Alberto, diciassettenne, apprendista nella fabbrica di carri del convenuto in Lugano, fu il 9 novembre 1911 vittima di un infortunio. Mentre accudiva alla lavorazione di un tappo per freno di carro si ebbe quasi asportati il dito medio e l'anulare della mano destra che gli vennero poi amputati a metà della prima falange. Regazzoni usciva dall'ospedale il 28 dicembre 1911 in grado di riprendere le sue occupazioni, ma subendo una diminuzione permanente della capacità di lavoro del 20 % ed un danno di fr. 109.25 per spese di ospedale e giornate perse durante la malattia.

B. — Nella fabbrica di carri Moccetti lavoravano all'epoca dell'infortunio 6 operai. In essa si trovano delle macchine piallatrici e delle seghe a nastro e circolari. La fabbrica non possiede un regolamento generale di fabbrica, nè un regolamento circa l'uso delle macchine: le macchine stesse non sono protette da nessun speciale riparo contro l'ingerenza di estranei. Sta di fatto però che il convenuto Moccetti aveva ripetutamente proibito agli apprendisti di servirsi delle macchine, il capo-operaio solo essendo addetto alle medesime. Sul banco della macchina piallatrice era poi scritto con gesso: « È proibito toccare alle macchine sotto pena di multa di fr. 2. » È però parimenti stabilito che di questo divieto gli apprendisti non si curavano e che essi giornalmente lavoravano alle macchine quando ce n'era bisogno, specialmente alle seghe. Ciò era a conoscenza del capo-operaio, il quale, pur protestando, usava tolleranza. Non fu invece ben dimostrato che Moccetti medesimo, sovente assente dall'officina per le sue incombenze, vedesse e tollerasse le continue trasgressioni al suo divieto. Niuna multa per contravvenzione venne mai applicata e nessuno mai fu licenziato per questo motivo: per cui certi testi dichiarano che il divieto non era preso sul serio.

Il 9 novembre 1911 Angelo Regazzoni attendeva, assente

il padrone Moccetti, a fare un tappo per carro alla sega a nastro, senza, a quanto pare, che il capo-operaio da prima se ne avvedesse. Ma avendo il Regazzoni reso inservibile la sega a nastro, il Leoni, accortosene, ne lo rimproverò vivamente. Il Regazzoni subito dopo, invece di tener conto del divieto e del rimprovero, si dava a fare alla sega circolare, mentre il Leoni attendeva ad altro lavoro. In un batter d'occhio l'infortunio era successo.

C. — Con petizione 8 febbraio 1912 l'attore domandava il pagamento di fr. 4000 a titolo di indennità per diminuzione permanente della capacità di lavoro, fr. 62.50 per spese di cura e di malattia, fr. 103 per due mesi di disoccupazione a fr. 1.70 al giorno e fr. 4.25 per due giornate e mezza arretrate.

Il Tribunale di Appello, direttamente adito, gli accordava fr. 2500. La Corte cantonale calcola coi periti la diminuzione della capacità di lavoro nel 20 % del guadagno annuale di fr. 1160 (290 giorni di lavoro a fr. 4 al giorno), cioè in fr. 232, corrispondente ad un capitale di fr. 4847 a norma della tabella III del manuale Soldan. Da questa somma il Tribunale di Appello deduce il 30 % per la colpa di non grave entità che esso addebita alla vittima e 25 % per i vantaggi dell'aggiudicazione di un capitale invece di una rendita vitalizia. Ridotta così la somma a fr. 2420, il giudice cantonale le aggiunge fr. 109.25 per spese di ospedale, giornate perse ecc., arrivando così ad un totale di fr. 2500 in cifra tonda.

Considerando in diritto:

1° — Il calcolo del guadagno del Regazzoni e della diminuzione della sua capacità di lavoro è, come tale, conforme alle risultanze della causa e alle norme che la giurisprudenza è andata continuamente applicando. Che Regazzoni lavori 290 giorni all'anno è accertamento di fatto non contrario agli atti e che quindi sfugge all'esame di questa Corte. È conforme ai precetti seguiti dalla giurisprudenza il tener calcolo, non del guadagno che Regazzoni percepiva al momento dell'infortunio come apprendista, ma di quello che avrebbe avuto poco tempo dopo come operaio compito, cioè di fr. 4 al giorno (RU 22 p. 1339; 27 II p. 409, 413; 30 II p. 219; 38 II p. 247). L'apprezzazione poi della diminuzione della capacità di

lavoro col 20 % della capacità totale è parimenti una circostanza di fatto non contraria agli atti (RU 23 I p. 627); essa riposa sulla perizia assunta in modo regolare e come tale non impugnata. Il danno derivante alla vittima dell'infortunio dalla diminuita sua produttività è dunque, come ammette la Corte cantonale, di fr. 232 all'anno. Ai quali corrisponde un capitale di circa fr. 4800 a norma delle tabelle Soldan e Scherer.

2° — Erra invece, a mente di questo giudice, l'istanza cantonale considerando la colpa di Regazzoni solamente come « tenue » e riducendo quindi la responsabilità del padrone solamente del 30 %. La colpa di Regazzoni è invece preponderante e gravissima e si trova in nesso diretto di causalità con la disgrazia da lui subita. Regazzoni conosceva il divieto di lavorare alle macchine: ma egli non se ne curava. L'infortunio poi avvenne per avere Regazzoni disobbedito all'ordine diretto, a lui dato immediatamente prima dal capo-operaio, di tenersi lontano dalle macchine. La disgrazia non sarebbe certamente avvenuta se Regazzoni, come era suo obbligo, e come egli stesso ammette (ved. testimonianza Leoni) avesse obbedito al suo superiore. La colpa sua è dunque grave e decisiva, appena scusata dalla circostanza che Regazzoni era un giovane apprendista (RU 21 p. 1258), ma aggravata poi anche dal fatto che l'uso delle seghe non era affatto necessario al lavoro da eseguirsi: tanto vero che dopo l'infortunio questo lavoro fu finito a mano dagli altri operai.

A norma della costante giurisprudenza di questo Tribunale (RU 21 p. 660, 894; 22 p. 1310 ecc.) la colpa della vittima dell'infortunio esclude la responsabilità del padrone qualora essa non sia condivisa dal padrone stesso o dalle persone di cui esso è responsabile. Che gli operai contravvenivano continuamente al divieto di non usare delle macchine è fatto constatato dal Tribunale cantonale. E quand'anche non fosse dimostrato in modo assoluto che ciò avvenisse direttamente sotto gli occhi del padrone, fu però provato che il capo-operaio non ignorava questo stato di cose. Anzi, lo tollerava, o, almeno, non reagiva in modo abbastanza energico. La tolleranza e la rilassatezza erano tali che gli operai « non pren-

devano sul serio » il divieto e che nessuna punizione mai fu data per averlo essi trasgredito. In queste circostanze una parte della colpa deve ascriversi al convenuto, il quale, sovente assente, abbandonava la sorveglianza della fabbrica al capo-operaio, di modo che egli è da considerarsi responsabile anche per la negligenza di quest'ultimo (Legge federale sulla responsabilità del 25 giugno 1881, art. 1°; RU 31 II p. 219, 35 II p. 222). È poi da ammettersi che se gli operai fossero stati abituati a tenersi lontani dalle macchine, anche Regazzoni non avrebbe così facilmente messo in non cale l'ordine diretto impartitogli da Leoni il 9 novembre 1911: mentre, per il converso, è fuor di dubbio che egli trovò precisamente nell'ordinaria indulgenza un incentivo alla disobbedienza. Di modo che la colpa concomitante del convenuto si trova anch'essa in rapporto causale coll'infortunio di quel giorno. Il convenuto è dunque tenuto a risarcire il danno equamente ridotto a cagione della colpa sua molto meno grave di quella della vittima. Questa riduzione deve comportare non meno dei due terzi del danno totale. La somma di fr. 4800 resta così ridotta a fr. 1600, cui va aggiunto l'importo di fr. 109.25. In tutto dunque l'indennizzo sarà, in cifra rotonda, di fr. 1700. Non sono lecite invece altre riduzioni: non per il preteso vantaggio dell'aggiudicazione di un capitale e non per caso fortuito. La seconda riduzione non è ammissibile per il motivo che, come fu dimostrato, non si tratta di caso fortuito, ma di infortunio ingenerato da colpa. Il vantaggio poi di una liquidazione del danno in un capitale si trova escluso dalla tenuità della somma accordata (RU 35 II p. 40). Gli interessi si computano dal giorno dell'infortunio (RU 17 p. 727).

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appellazione del convenuto è parzialmente ammessa e la sentenza del 1° luglio 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino viene riformata nel senso che la somma di fr. 2500 da prestarsi dal convenuto all'attore è ridotta a fr. 1700, coll'interesse legale a partire dal 9 novembre 1911.